



n. 5

REGISTRO DELIBERAZIONI

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**  
**Provincia di Piacenza**

.....

**ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE**  
**SEDUTA PUBBLICA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

.....

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ANNULLAMENTO PARZIALE E APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO**

*L'anno **DUEMILADODICI**, questo giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21,00** nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.*

*Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,*

**- SONO PRESENTI I SIGNORI:**

1	<b>ROCCHETTA</b>	<b>IVANO</b>
2	<b>FULGONI</b>	<b>DARIO</b>
3	<b>MAGNELLI</b>	<b>LEONARDO</b>
4	<b>BERSANI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
5	<b>BACCANTI</b>	<b>BERNARDO</b>
6	<b>FREPPOLI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
7	<b>TESTA</b>	<b>ALESSIA</b>
8	<b>TICCHI</b>	<b>FRANCO</b>
9	<b>BELFORTI</b>	<b>MAURIZIO</b>
10	<b>VOLPICELLI</b>	<b>UMBERTO</b>
11	<b>MORESCHINI</b>	<b>DAVIDE</b>
12	<b>MARCHI</b>	<b>ILEANA</b>

**- SONO ASSENTI I SIGNORI:**

1	<b>DOVANI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
2	<b>SARTORI</b>	<b>MARIAPAOLA</b>
3	<b>CAVOZZI</b>	<b>ANTONIO</b>
4	<b>SANTI</b>	<b>CLAUDIO</b>
5	<b>MOSSA</b>	<b>BASTIANINO</b>

*- Assiste il Segretario Comunale **Dr.ssa Elena Noviello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.*

**Alle ore 21,25 è entrata l'Assessore Sartori Mariapaola, i presenti ascendono a 13;**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione N. 31 del 22.12.2011, esecutiva, concernente l'approvazione di un "**regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi**";

**RILEVATO** che, sia da parte dei consiglieri di minoranza che da parte di associazione sportiva locale, è pervenuto a questa Amministrazione Comunale invito per la revisione di alcuni elementi che compongono il regolamento in questione;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale, nello spirito di collaborazione con le minoranze consiliari e di coinvolgimento delle società e dei gruppi sportivi locali in tema di sport, ha inteso procedere ad una ricognizione istruttoria del regolamento in questione;

- che l'esito della suddetta ricognizione ha evidenziato l'opportunità di adeguare alcune delle previsioni a valutazioni conformate alla migliore prudenza nella formulazione e legittimità delle stesse e, quindi, la necessità di provvedere all'annullamento del **punto b) dell'art. 11** che integralmente si trascrive:

*b)- di non avere liti pendenti o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale al momento della presentazione dell'istanza";*

**CONSIDERATO** che il suddetto regolamento **non** risulta a tutt'oggi applicato;

**CONSIDERATO** che la cassazione del predetto punto b) dell'art. 11 del regolamento comunale in questione, risulta pertanto da intendersi quale indice di garanzia di legittimità nelle procedure di affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali presenti e futuri, tanto anche al fine di favorire la più ampia partecipazione alle medesime;

**DATO ATTO** altresì che, quanto riportato al punto **c)** del medesimo articolo 11, già tutela l'Amministrazione Comunale in sede di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali;

**VISTO** il nuovo testo del Regolamento presentato dal competente ufficio ed **allegato** sub A al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;

**INTESO** approvarlo;

**VISTI** i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**SOTTOLINEATO** che l'adozione del sopracitato Regolamento non comporta impegno di spesa e pertanto non si rende necessaria l'espressione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

**UDITI** gli interventi dei presenti;

**ESPERITA** votazione palese con il seguente esito:

Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari n. 2 (Marchi – Volpicelli)

### **DELIBERA**

**1 - Di annullare**, per le motivazioni in premessa esposte, quanto riportato al punto b) dell'art. 11 del "*Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi*" e precisamente:

*"b - di non avere liti pendenti o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale al momento della presentazione dell'istanza";*

**2 - Di riapprovare**, per quanto occorra, il nuovo testo del Regolamento medesimo, che, composto da n. **16 articoli**, si allega sub **lettera A**, al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**Successivamente,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione palese con il seguente esito:

Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari n. 2 (Marchi – Volpicelli)

### **DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI : ANNULLAMENTO PARZIALE E ANNULLAMENTO PARZIALE E RIAPPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO  
M. ANTONIONI

IL FUNZIONARIO  
F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO  
=====



**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**  
**Provincia di Piacenza**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI**  
**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE**  
**DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Riapprovato con deliberazione CC n. .... del .....

*(Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
..... al .....)*

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**  
**PROVINCIA DI PIACENZA**

## SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 – FINALITÀ

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 – FORME DI GESTIONE

ART. 6 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA

ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE

ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE

ART. 9 – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

ART. 11 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO

ART. 12 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

ART. 13 – CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

ART. 14– NUOVI IMPIANTI

ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

ART. 16 – NORME FINALI

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO**

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2003”), e della Legge Regione Emilia Romagna n. 11 del 6 luglio 2007, le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà, anche superficiaria o comunque nella disponibilità dell’amministrazione comunale, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

### **ART. 2 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si intendono:

a - per “*Amministrazione*”, il Comune di Castell’Arquato;



- campo pallavolo	Piazza San Carlo	Castell'Arquato
- campo da calcio e strutture annesse	Via G. Marconi	Castell'Arquato
- campo da calcio e strutture annesse	Frazione di	Vigolo Marchese
- palestra scuole medie	Via Pontenuovo	Castell'Arquato
- palestra scuole elementari	Piazza Europa	Castell'Arquato

Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione.

Le **palestre scolastiche**, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività applicando il presente regolamento.

#### **ART. 5 – FORME DI GESTIONE**

Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- direttamente dall'Amministrazione**, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- mediante affidamento in gestione**, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
- mediante affidamento in gestione a soggetti diversi** da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del soggetto individuato come gestore.

#### **ART. 6 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA**

Il Comune di Castell'Arquato qualora **non** intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), **ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.**

Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, solo nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1, ai sensi del successivo art. 8.

#### **ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**



L'Amministrazione può affidare **direttamente** ai soggetti di cui all'art. 6 la gestione di impianti sportivi di proprietà nei seguenti casi:

**a** – quando sul territorio di riferimento dell'Ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;

**b** – quando le società o le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;

**c** – quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

## **ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE O CON GARA INFORMALE**

L'Amministrazione, qualora non gestisca direttamente gli impianti sportivi ovvero non ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 7, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive e federazioni sportive nazionali sulla base di **convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso**.

Il sistema di affidamento principale prescelto dal legislatore è quello dell'evidenza pubblica, tramite gara per la selezione del soggetto gestore più idoneo, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con gara informale alla quale devono essere invitate almeno due ditte società/associazioni individuati dall'art. 6 presenti sul territorio, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani nelle attività sportive.

Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

## **ART. 9 – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE**

La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura dell'avviso pubblico.

L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di i lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, oltre allo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

## **ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità, successivamente esplicitate in punteggi, riferite alle seguenti caratteristiche:

**a** – garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

**b** – garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 6 che ne facciano richiesta;

**c** - differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

**d** - utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

**e** - scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

**f** - selezione da effettuarsi in base alla presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o di realizzazioni delle opere ulteriori previste;

**g** - valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

**h** – garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

**i** - determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione ed eventuali criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'Amministrazione Comunale, è disposta a fare sull'impianto;

L'ammontare del massimo contributo economico che si intende concedere viene stabilito dalla giunta comunale con atto specifico tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti compresa la realizzazione di lavori di miglioria o per la realizzazione di investimenti di opere ulteriori, che si intendono affidare al gestore.

L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

#### **ART. 11 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO**

L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 6 i **requisiti** che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

**a** - di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile, in base a più elementi dimostrativi, dalla capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;

**b** - di non aver ricevuto diffide, da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

a) **per la capacità a contrarre**, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliono instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;

b) **per la solidità della situazione economica**, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;

c) **per la capacità tecnica**, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;

d) **per l'affidabilità organizzativa**, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto;

e) **aver svolto, gestito od organizzato**, nel comune di Castell'Arquato attività sportiva per un periodo minimo di due anni al momento della presentazione dell'istanza.

#### **ART. 12 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Per ogni procedura di affidamento in concessione a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale, la Giunta Comunale adoterà specifico atto di indirizzo approvando, nel contempo, i criteri di scelta del concessionario (criteri eventualmente integrativi e/o specificativi di quelli indicati nel predente art. 10), strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

Con il medesimo atto la Giunta Comunale fissa gli elementi essenziali della **convenzione** che dovrà regolare i rapporti tra il Comune e il concessionario.

Compete al responsabile del servizio comunale competente in materia dare attuazione agli indirizzi come sopra espressi, mediante adozione dei conseguenti provvedimenti (*quali ad esempio: bando di gara* –

*schema di convenzione – espletamento della gara e provvedimento finale di affidamento - sottoscrizione della convenzione – impegni di spesa etc...).*

Ai concessionari e' fatto obbligo di assumersi la responsabilit  civile e penale esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso dell'attivit  sia durante le manifestazioni.

### **ART. 13 – CONTENUTI DELLA CONVENZIONE**

L'Amministrazione proprietaria degli impianti stipula con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto stesso.

La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalit  e dei criteri contenuti nel presente regolamento; stabilisce, altres , le modalit  ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

In particolare la **convenzione** contiene almeno i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento;
- oneri a carico del gestore (di norma: utenze, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie);
- oneri a carico del Comune (di norma: straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici);
- in materia di tariffe d'uso temporaneo da parte di soggetti terzi,   obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento;
- modalit  del controllo da parte dell'ente proprietario;
- modalit  di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte della societ  sportiva; modalit  di rescissione consensuale;
- penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica tenendo conto delle particolarit  dell'impianto ;
- obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T ed altre da indicare;
- riserva di accesso gratuito per il Comune indicativamente per n. 10/20 giornate annuali;

Pu  prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

- la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso;
- la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformit  alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

Il comune di Castell'Arquato pu  stipulare convenzioni con i soggetti individuati all'articolo 6, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.

Le convenzioni stabiliscono le modalit  e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.

### **Art. 14– NUOVI IMPIANTI**

Ai soggetti indicati dall'art. 6, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, pu  essere affidata, la gestione degli impianti unitamente all'incarico per la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e/o costruzione di nuovi impianti, a cura e spese degli stessi.

Gli impianti sportivi possono comprendere spazi per attivit  ricreative, ludiche e/o commerciali di supporto all'attivit  sportiva.

### **ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA**

Al momento della consegna dell'impianto verr  redatto, in contraddittorio tra Comune e Concessionario, un verbale di consegna che conterr  lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il verbale sar  redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale.

**ART. 16 – NORME FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore dal 16° giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e i criteri in materia del Comune di Castell'Arquato incompatibili con le norme in esso contenute.

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO  
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 5 del 24.2.2012

**IL SINDACO  
GEOM. IVANO ROCCHETTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA ELENA NOVIELLO**

---

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,**

**ATTESTA**

**Che la presente deliberazione:**

**- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...9 3 12..... e per  
gg. 15 consecutivi.**

**Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni  
dalla data di inizio della pubblicazione.**

**Castell'Arquato, .....**

**IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI  
- Marzia Antonioni -**

---